

IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO I VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA DOPO LA LEGGE N.214/2003

Il Decreto legge n.151 del 27/06/2003, convertito con modifiche nella legge n.214 dell'01/08/2003, ha, fra le altre cose, completato la disciplina dei mezzi di impugnazione dei verbali di accertamento delle violazioni delle norme del Codice della Strada.

Prima di tale intervento normativo la materia era regolamentata direttamente dagli articoli 203 e 204 del Codice della Strada che disciplinavano il ricorso al Prefetto e, in via analogica, dagli articoli 22 e 23 della legge 24/11/1981, n.689 che la prassi e i numerosi interventi giurisprudenziali hanno valorizzato ben al di là della loro originaria destinazione (opposizione alle ordinanze in giurisdizione) e tendono nell'applicazione all'impugnazione dei verbali di accertata violazione delle norme del Codice della Strada dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, Pretore prima e oggi Giudice di Pace. La legge n.214/2003 ha finalmente chiarito alcuni punti oscuri o non ancora espressamente disciplinati quali l'impugnazione diretta dei verbali al Giudice di Pace senza passare dalla Prefettura, poteri del giudice con riferimento alla quantificazione della sanzione; rapporto tra pagamento della sanzione in misura ridotta e ricorso, ecc.

Compiuto di questo breve intervento non vuol essere certamente quello di esporre a tutti i colleghi le norme del Codice della Strada e della legge n.689/81 relative al ricorso al Giudice di Pace ma soltanto quello di offrire a tutti gli operatori spunti di riflessione sui vari aspetti di una materia così complessa ed articolata partendo dalla esperienza quotidiana delle aule giudiziarie, e dalla constatazione che i giudici di pace in questi anni, soprattutto in mancanza di norme espresse, si sono distinti per un orientamento garantista, oggettivamente più favorevole all'utente ma non sempre giustificabile dal punto di vista del diritto e sostanzialmente senza il controllo degli ulteriori gradi di giudizio (le sentenze di primo grado sono in appellabili e difficilmente le amministrazioni soccombenti ricorrono in cassazione per verbali al massimo di qualche centinaio di euro).

Così, analizzando i diversi aspetti della materia, si vogliono in questa sede evidenziare i comportamenti, i controlli, le verifiche da adottare al fine di

ridurre al minimo le eccezioni di illegittimità dei verbali ed i motivi di ricorso, anche già nella fase dell'accertamento e della contestazione delle violazioni alle norme del Codice della Strada. E' evidente, in tale momento, che occorre prestare la massima attenzione già nella compilazione materiale del verbale, menzionare chiaramente tutti gli elementi essenziali, oggettivi (fattispecie violata, tempo e luogo della violazione, elementi fondanti l'accertamento, motivi effettivi, reali, della mancata contestazione immediata, ecc.) e soggettivi (generalità complete del trasgressore, se accertato, dell'obbligato in solido, del responsabile del minore, del tipo di veicolo, la targa, ecc.) oltre ad indicare compiutamente le generalità, la qualifica ed il Comando di appartenenza degli accertatori, la loro sottoscrizione, e così via.

Tuttavia, ciò non elimina certamente la possibilità che l'utente possa impugnare il verbale nelle sedi previste ma fornirà a chi è chiamato a "difendere" il verbale dinanzi al Prefetto o, meglio ancora, dinanzi al Giudice di Pace elementi certi, veritieri e sicuri di legittimità e fondatezza dell'accertamento difficilmente attaccabili dall'utente.

Quando, perciò, il ricorso dell'utente al Giudice di Pace perviene al nostro ufficio dobbiamo avere cura di effettuare alcuni **controlli preliminari**: verificare se il giudice adito è quello competente (quello del luogo della commessa violazione...); se il ricorso è stato proposto nei termini (60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è stata possibile, dalla notificazione agli interessati servendosi della consultazione degli originali in possesso del nostro ufficio) e avverso il verbale e non il semplice avviso di accertamento; se il ricorrente è legittimato a proporre ricorso ai sensi dell'art.196 Codice della Strada; se per il verbale impugnato è stato già presentato analogo ricorso al Prefetto competente (molto spesso l'ufficio del Giudice di Pace non è eventualmente a conoscenza) ovvero è intervenuto già il pagamento in misura ridotta.

Non occorre più, dopo la recente pronuncia della Corte costituzionale, il deposito della cauzione così come previsto dal comma 3 dell'art.204 bis Codice della Strada.

Le problematiche più importanti sorgono, tuttavia, nella gestione dell'intero procedimento dinanzi al Giudice di Pace soprattutto con riferimento agli aspetti processuali ed alla presenza in udienza.

In primo luogo, occorre ricordare che una volta ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, l'ufficio deve procedere a depositare (consegnare direttamente e non per posta) in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata per la comparizione delle parti, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Vasegnalato che l'inosservanza, da parte dell'amministrazione, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione nel predetto termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione non implica decadenza (Cassazione civile, sez.I, 14 dicembre 2001, n.15828): la legge, infatti, non prevede il termine a pena di inammissibilità e dalla tardività del deposito, magari nella stessa udienza, non viene meno la veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza. Anzi, l'amministrazione può in qualsiasi momento del procedimento, ed anche quando non si è costituita, cioè non partecipa formalmente al giudizio, depositare atti e documenti necessari alla causa. **Tuttavia è bene che l'amministrazione si costituisca depositando regolare comparsa di costituzione e risposta** perché la sua presenza in udienza e, quindi, nel giudizio denota agli occhi del giudice l'interesse a "difendere" il verbale ed evita, nella maggior parte dei casi, che il libero convincimento del giudice "penda troppo" dalla parte dell'utente. Naturalmente ciò presuppone che la costituzione avvenga a mezzo di funzionario in possesso di regolare delega che deve essere scritta (si consiglia che tale delega, generale ed a firma del Sindaco o, venga depositata in originale in cancelleria una sola volta salvo poi richiamarla sic et simpliciter in ogni singola causa o produrla al giudice). La parte può stare in giudizio personalmente o a mezzo di proprio procuratore.

Passiamo così all'udienza.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, la prima, è opportuno, oltre che necessario, presenarsi in quanto, se

l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo motivo, si può, **ma ritengo si deve, richiedere al giudice esplicitamente la convalida del verbale opposto ex art.23, comma 5, l.n.689/81**, con ordinanza ricorribile per cassazione che pone fine al giudizio confermando il verbale e ponendo a carico dell'opponente le spese successive all'opposizione. Occorre, però, tenere presente che tale convalida scatta, per giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, soltanto se dagli atti già acquisiti al procedimento non emerge una causa di annullamento del verbale (Vedi, in proposito: Corte Cost.5 dicembre 1990, n.534; Corte Cost.18 dicembre 1995, n.507; Cassazione civile, sez.I, 30 agosto 2002, n.12716).

Se, invece, l'opponente si presenta (personalmente o a mezzo procuratore), il giudice procede all'istruttoria della causa. Di norma, il giudizio dinanzi al Giudice di Pace è stato pensato come un giudizio essenzialmente orale, celere (di solito in unica udienza) e senza eccessivi formalismi riguardo ai mezzi di prova, ai soggetti legittimati a richiederne l'esperimento (il giudice può anche disporre d'ufficio e senza formulazione di specifici capitoli anche se con il limite dell'oggetto della causa) ed ai testi eventualmente da sentire (si consiglia, comunque, di **presenziare sempre all'assunzione di tutti i mezzi di prova, in particolare testi, al fine di potere formulare, attraverso il giudice, quesiti esplicativi delle dichiarazioni rese, delle circostanze di causa, ecc. e contribuendo, così, attivamente e di fatto, alla formazione del convincimento del giudice in modo anche da soddisfare pienamente il principio per cui l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa dell'amministrazione incombe tutto su quest'ultima ed evitare, così, l'accoglimento della opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente**). Altro consiglio utile è quello di attenersi scrupolosamente, sia in sede di costituzione in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, sia durante tutta la fase istruttoria, ai soli motivi di opposizione in modo da non fornire inconsapevolmente alla controparte elementi a supporto delle proprie ragioni ed